

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Tribunale di Verbania, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, Dott.ssa Beatrice Alesci, ordinanza del 16 novembre 2012

INVESTIGAZIONI DIFENSIVE (CONSULENTE TECNICO) – Esame delle cose sequestrate in luogo diverso da quello in cui esse si trovano – Possibilità - Sussistenza.

(art. 233 co.1bis e 1 ter c.p.p.)

Alla luce della riforma introdotta con Legge 7 dicembre 2000 n. 397, alla parte è oggi possibile procedere ad attività sostanzialmente ricognitive o descrittive e, come tali, tendenzialmente ripetibili, mentre non è consentito procedere a verifiche che comportino un'alterazione dello stato dei luoghi o della cosa, destinati per loro natura ad incidere sulla originaria conservazione del bene. Ne consegue che il dettato letterale "esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano" utilizzato dall'art. 233 c.p.p., non sia di per sé di ostacolo alla possibilità per il consulente di parte di spostare – temporaneamente – le stesse dal luogo ove sono custodite, qualora ciò sia assolutamente necessario nel rispetto delle prescrizioni dettate dal giudice ai sensi dell'art. 233 co. 1ter c.p.p..(1)

(1) Ordinanza relativa alla richiesta della difesa di poter spostare un bossolo e un proiettile dal luogo del sequestro per consentire al consulente di poterli fotografare, mediante l'utilizzo di un microscopio a forte ingrandimento, nel proprio studio . (All.1)

Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Nola, anno 2012

ESERCIZIO LEGITTIMO DELL'ATTIVITA' DIFENSIVA – Investigazioni difensive: estensione e limite dei poteri del difensore – Verbalizzazione: equiparazione del difensore ad un Pubblico Ufficiale e configurabilità del delitto di falso ideologico del Pubblico Ufficiale – Rapporto difensore/cliente: configurabilità del delitto di favoreggiamento

(art. 391bis e 391 ter c.p.p.; artt. 378 e 479 c.p.)

Lo strumento delle investigazioni difensive e la capacità dimostrativa che vi si ricollega, impone al difensore un controllo pieno delle proprie funzioni nel senso che questi giammai – per supportare una tesi difensiva- può predisporre un materiale probatorio fasullo orientando informatori o, peggio, verbalizzando dichiarazioni diverse da quanto da loro affermato, ovvero predisponendo a tavolino, indagati compresi, le risposte che l'informatore compiacente deve fornire.

In tale caso i limiti del legittimo esercizio dell'attività difensiva sono del tutto travalicati, dando luogo al reato di favoreggiamento, in quanto la condotta è tesa a fare eludere al cliente le investigazioni ed a fargli conseguire l'impunità.

Ricorre altresì il reato di falso ideologico, posto che il difensore, a cui la legge consente di attestare che da lui sono state ricevute determinate dichiarazioni, cristallizzandole in un verbale che comprova –con effetti processuali- che quelle dichiarazioni sono state rese , svolge, in quella sede, le funzioni di Pubblico Ufficiale, di tal che la falsità del verbale è punibile ex art. 479 c.p. (1)

1. cfr. Cass. Sez. Un., 27.06.2006, n.32009 in: Arch. nuova proc. pen. 2007, 5, 604

Il provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Nola, a prescindere dal contenuto della decisione assunta, si colloca nel solco tracciato dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 32009 del 27 giugno 2006, riconoscendo in capo al difensore la qualità di pubblico ufficiale quando svolge la funzione certificatrice, redigendo il verbale di dichiarazioni raccolte in sede di investigazioni difensive.

E' tuttavia apprezzabile la maniera lucida e precisa in cui il Giudice traccia i confini ed i limiti di liceità entro cui il difensore può esercitare il proprio mandato difensivo, correttamente ritenendo che il difensore possa: suggerire, indirizzare, approntare e sostenere una qualsiasi tesi difensiva purchè l'attività non sfoci nella predisposizione di materiale probatorio non genuino.

E' proprio la predisposizione di prove non autentiche (dichiarative a non) a costituire, secondo l'estensore, la linea di confine che non può essere valicata senza incorrere in responsabilità penale.

In quest'ottica il Gip pone l'accento sul peso riconosciuto dall'ordinamento alle investigazioni difensive ed al conseguente e doveroso aumento della diligenza richiesta al difensore nel momento in cui decide di utilizzarle.

In quest'ottica, a quasi tre lustri dall'entrata in vigore della legge che ha introdotto il Titolo VI – bis del libro V del C.p.p., non può non salutarci positivamente il consolidarsi, almeno in astratto, dell'orientamento proclive a riconoscere pari dignità ai risultati delle investigazioni difensive rispetto agli atti di indagine del Pubblico Ministero. (su tutte: Cassazione penale, sez. II, 30 gennaio 2002, n. 13552, in: Giur. it. 2003, 2152, nota di: CARINI)

Sul punto è auspicabile che l'inciso "a giudizio di chi scrive", contenuto nel provvedimento e riferito a tale considerazione, sia semplicemente una clausole di stile e non piuttosto la spia di una tendenza a considerare il materiale probatorio raccolto attraverso le investigazioni difensive materiale di "serie B" o comunque sospetto in quanto proveniente dalla difesa. (All. 2)

Tribunale di Torino, Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, Dott.ssa Francesca Firrao, sentenza del 20 novembre 2012

INVESTIGAZIONI DIFENSIVE - Assunzione di dichiarazioni – Parificazione dell'atto della difesa ai verbali redatti dal Pubblico Ministero – Applicabilità degli artt.194 e ss c.p.p. sulla prova testimoniale per la loro utilizzabilità in sede di giudizio abbreviato – Sussistenza.

(artt. 194, 391bis c.p.p.)

Posto che la parificazione dell'atto di assunzione di dichiarazioni raccolte dalla difesa ai sensi dell'art.391bis c.p.p. al verbale redatto dal pubblico ministero è stata più volte affermata anche dalla Suprema Corte, le dichiarazioni così raccolte, in sede di abbreviato, devono essere valutate come le parallele dichiarazioni raccolte nell'ambito delle indagini preliminari da PG e PM, non potendo essere considerate semplici documenti ed ai fini della loro utilizzabilità, devono rispettare principi sanciti dagli artt.194 e ss c.p.p. in merito alla prova testimoniale. Devono perciò vertere sui fatti determinati da provare e non riferire voci correnti nel pubblico e non possono contenere apprezzamenti personali a pena di inutilizzabilità.(1)

1. *Nessun precedente specifico. In tema di equiparazione degli atti di investigazione difensiva alle indagini di PG e PM cfr. Cass. Sez. Un., 27.06.2009, n.32009 richiamata anche nella sentenza massimata. (All.3)*

Tribunale di Roma, Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, Dott. Francesco Patrone, sentenza del 18 ottobre 2011

INVESTIGAZIONI DIFENSIVE – Richiesta di giudizio abbreviato contestuale al deposito del fascicolo delle investigazioni difensive – Utilizzabilità - Sussistenza.

(artt. 391bis e ss. e 442, co.1bis c.p.p.)

Il difensore ha diritto di depositare il fascicolo delle investigazioni difensive nel corso dell'udienza preliminare e, fino al momento di rassegnare le conclusioni, ha la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato dove gli atti contenuti nel fascicolo delle investigazioni difensive ben possono essere legittimamente utilizzati. Non vi è alcuna lesione del contraddittorio tra le parti o dei poteri del PM laddove avrebbe potuto (e forse opportunamente dovuto) nel corso delle indagini preliminari disporre autonomamente l'assunzione di informazioni dalle persone sentite dal difensore. (1)

1. *In tema v. Corte Cost. n.117 del 7 aprile 2011, Cass. Pen., Sez. III, 09.06.2010, n.28708, Cass. Pen., Sez.III, 21.04.2010, n.33898, Cass. Pen., Sez. VI, 31.03.2008 n.31683 rv.240779. Leggi la sentenza nel testo integrale (All. 4)*

Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, ordinanza del 17 settembre 2009

e

Cassazione penale, Sezione V, 05.02.2010, n. 17698

INVESTIGAZIONI DIFENSIVE – Riesame di provvedimento restrittivo della libertà personale - Deposito di investigazioni difensive – Onere per il Tribunale di disamina del materiale probatorio difensivo e di motivazione adeguata in punto di valutazione - Sussistenza.

(artt.309, co.9, 391bis e ss. c.p.p.)

Il Tribunale del riesame non può esimersi dall'effettuare la dovuta disamina delle emergenze difensive acquisite con le investigazioni ex art.391bis e ss. c.p.p., limitandosi a dare atto della esistenza di un contrasto di risultanze indizianti e ad auspicare che la soluzione venga da un approfondimento delle verifiche istruttorie. Il giudice cui vengano prodotte delle investigazioni difensive non può limitarsi ad acquisirle, ma deve valutarle unitamente a tutte le altre risultanze del procedimento spiegando – ove ritenga di disattenderle – le relative ragioni con adeguato apparato argomentativo. (1)

1. *Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 27.06.2009 n.32009. L'ordinanza del Tribunale per il Riesame e la sentenza della Corte di Cassazione sono consultabili negli allegati 5 e 6.*